



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. TECNICO

N.134 del 30-07-2020	OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICIO SITO IN APPIGNANO DEL TRONTO VIA ROMA-ANGOLO VIA PARISANI G.15 P.LLA 136-AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE
-------------------------	--

F.to Visto che alle ore 3.36 del giorno 24/08/2016 una scossa sismica di magnitudo 6.0 con epicentro Accumoli (Rieti) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Visto che alle ore 19:10 del giorno 26/10/2016 una scossa sismica di magnitudo 5.4 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC), e che alle 21:18 del 26/10/2016 una scossa di magnitudo 5.9 con epicentro Castelsantangelo sul Nera (MC) ha provocato danni anche nel Comune di Appignano Del Tronto;

Vista la successiva scossa delle ore 7.41 del 30/10/2016 di magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia e Preci ha prodotto nuovi ed ulteriori danni nel comune di Appignano Del Tronto;

Visto il susseguirsi dello sciame sismico a decorrere dal 24/08/2016 e la scossa del 10/04/2018 con epicentro a Muccia, magnitudo 4,6;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori

eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

Vista la Delibera Cdm del 22 febbraio 2018 che proroga lo stato d'emergenza al 31/08/2018;

VISTE le successive proroghe dello stato d'emergenza e, infine, la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

Visto che molti edifici privati del centro storico hanno subito dei danneggiamenti e costituiscono pericolo sia per gli edifici adiacenti che per la pubblica via;

Visto il sopralluogo effettuato dalla squadra SF925 in data 09/01/2017 nel quale all'edificio è stato attribuito un giudizio di "Edificio non utilizzabile" sull'immobile sito in Via Roma angolo Via Parisani Fg 15 p.lla 136 di proprietà della signora Nardinocchi Giuseppina;

Vista la correlata ordinanza di inagibilità emessa dal Sindaco del Comune di Appignano del Trono nr. 73 del 02/07/2017;

Atteso che l'immobile non presentava problemi sulle prospicienti pubbliche vie alla data del sopralluogo;

Visto che nella notte tra il 29 ed il 30 luglio 2020 il tetto dell'immobile è crollato con esplosione di materiale anche sulle sottostanti pubbliche vie (Via Roma e Vicolo Parisani);

Rilevato che il Comune di Appignano del Tronto ha prontamente richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;

Visto il report dell'intervento trasmesso mezzo pec in data 30/07/2020 prot.6562 dal quale rileva quanto sotto riportato:

"L'edificio, di due piani fuori terra, disabitato, di proprietà del signor Massetti Enrico, a causa del tetto implosivo su se stesso, presentava alcune parti sporgenti su Via Roma e su Via Vicolo Parisani.

Il personale dei vigili del fuoco ha effettuato interventi di messa in sicurezza rimuovendo le parti pericolanti su Via Roma e interdetto l'accesso a Vicolo Parisani con nastro segnaletico."

Atteso che rimane pericolo di crollo del cornicione su Vicolo Parisani, nonché pericolo per l'adiacente immobile che ospita un'attività commerciale;

Vista la circolare CG/TERAG16/0072035 del 22/12/2016 a firma del capo del dipartimento della Protezione Civile con la quale si precisa quanto sotto riportato:

"OPERE PROVVISORIALI SU EDIFICI FINALIZZATE ALLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

La realizzazione delle opere provvisorie su edifici è finalizzata alla salvaguardia della pubblica incolumità qualora consenta:

--il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture viarie e/o ferroviarie;

--omissis;

--il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo "F" sulla base delle schede AEDES o per rischio esterno sulla base delle schede FAST;

Sussistendo tali requisiti il Sindaco, se si tratta di puntellamenti o interventi con analoga finalità, provvede dandone immediata comunicazione al proprietario

dell'edificio....omissis.....

In tali circostanze per la realizzazione dell'intervento il Sindaco può:

-richiedere l'intervento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tal fine verificandone la

possibilità con il soggetto attuatore appositamente nominato ai sensi del citato articolo 6

dell'ordinanza n.393/2016;

-affidare l'intervento ad una ditta privata, operando ai sensi di quanto previsto dall'art.163 del D.Lgs 50/2016, entro il limite stabilito dall'articolo 5 dell'ordinanza 388/2016, anche ricorrendo al supporto di personale tecnico reso disponibile dalla Regione per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza (come previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza 400/2016;

...omissis..

Gli oneri finanziari connessi con la realizzazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia della pubblica incolumità sono a carico dei fondi stanziati per la gestione emergenziale e gestiti mediante le contabilità speciali istituite nelle 4 regioni interessate."

Ritenuto che l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio in esame rientri in pieno nella casistica sopra descritta (edificio pericolante su pubblica via);

Ritenuto dover conferire incarico professionale per la redazione del progetto di messa in sicurezza di che trattasi;

Richiamati i seguenti articoli del nuovo codice dei contratti, D. Lgs 50/2016, inerenti l'affidamento dei servizi tecnici inerenti l'ingegneria e l'architettura:

Art.36 comma 2 lettera a)

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

Art. 46. (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.)

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla

legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007)

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

art.95 comma 3 lett.b)

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

RICHIAMATO inoltre l'art. 37 del medesimo decreto rubricato: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" che ivi a stralcio si riporta:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Rilevato che l'affidamento di che trattasi risulta escluso per l'importo dalla centralizzazione delle committenze di cui all'art.37 del codice;

Interpellato, per l'affidamento del progetto di che trattasi, l'Ing. Alberto Clerici di Ascoli Piceno;

Visto che l'Ing. Clerici si è dichiarata disponibile all'effettuazione dei servizi tecnici di che trattasi per una parcella pari al 5% dell'importo dei lavori, come previsto nel D.Lgs 189/2016;

ATTESO che la particella dovrà essere inserita nei quadri economici degli interventi e l'importo derivante dovrà essere rendicontato ai fini del rimborso da parte della Regione Marche con imputazione sulla contabilità speciale del sisma;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dall'applicazione delle percentuali previste nel D.lgs 189 e dall'elevata specializzazione per l'espletamento del servizio di che trattasi;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto mette in sicurezza edifici pericolanti su pubblica via;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessario ai fini della corretta realizzazione dell'opera pubblica;

d) i principi della correttezza e della concorrenza vengono rispettati effettuato una rotazione degli operatori economici da interpellare per piccoli affidamenti;

e) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

f) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

g) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

h) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

Dato atto che, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione lo scrivente responsabile dichiara di non essere in posizione di conflitto di interesse;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO della necessità di procedere alla progettazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'immobile ubicato nel centro storico Fg. 15 p.lla 136;

DI EVIDENZIARE che non esistono risorse interne con la specializzazione necessaria per l'espletamento delle prestazioni di che trattasi;

DI PRENDERE ATTO delle motivazioni riportate in premessa per provvedere ad un affidamento diretto ai sensi art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016;

DI AFFIDARE all'Ing. Alberto Clerici di Ascoli Piceno (iscritto al nr. 608 ordine ing AP) la redazione dei calcoli strutturali e del progetto esecutivo relativi relativo all'intervento di che trattasi per un onorario pari al 5% dei lavori;

DI DARE ATTO che l'importo risulta finanziato con la contabilità speciale dell'emergenza sisma e che l'ufficio preposto della Regione Marche è stato tempestivamente informato;

DI PROVVEDERE con successivo provvedimento all'imputazione delle somme necessarie al capitolo di spesa finanziato a valere sulla contabilità speciale dell'emergenza sisma;

DI DARE ATTO che la presente determinazione risulta esecutiva in data odierna;

Il Responsabile Ufficio Tecnico Comunale
Dott.Ing. Antonella D'Angelo

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;
Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio
Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);
Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna
Lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giglio Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 25-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti

=====